



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 47 DEL 30.05.2017

**OGGETTO:** Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30 settembre 2010 - Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE).  
Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD).

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 59/2010, volturata alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con decreto n. 26/2016, per effetto delle intervenute novellazioni dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 in tema di miscelazione dei rifiuti, individuando i gruppi di miscelazione e i relativi destini.

---

## **IL DIRETTORE REGIONALE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

- PREMESSO** che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30 settembre 2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 – 35026 Conselve (PD), successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30 marzo 2016 a favore della Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 – Poggio Renatico (FE);
- CONSIDERATO** che il sopracitato decreto di volturazione n. 26/2016 conferma le modifiche e integrazioni apportate all'autorizzazione dai decreti n. 3/2011, n. 69/2012, n. 123/2012 e revoca i decreti n. 13/2015, n. 48/2015, n. 55/2015, n. 76/2015 di parziale sospensione dell'autorizzazione, avvio del procedimento di revoca e conseguenti proroghe; stabilisce che l'inizio dei conferimenti dei rifiuti in impianto è subordinato alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore della Provincia di Padova e al rilascio di nulla osta da parte della Regione a seguito di approfondimento in merito ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria della Ditta; sospende l'autorizzazione allo scarico diretto in fognatura dei reflui in uscita dal trattamento chimico-fisico, per inadeguatezza impiantistica, prescrivendo di mantenere vuoti i serbatoi relativi all'accumulo delle acque destinate a detto scarico; riattiva il procedimento di modifica dell'AIA per effetto della novellazione dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, a suo tempo avviato con nota prot. reg. n. 260726 del 31.05.2011 e temporaneamente sospeso come conseguenza del procedimento di revoca, prescrivendo alla Ditta di presentare apposita relazione tecnica sulle attività di miscelazione dei rifiuti;
- VISTE** le note acquisite al prot. reg. n. 262429 del 06.07.2016 e n. 301789 del 04.08.2016, con cui la Ditta trasmette la documentazione integrativa attestante il possesso dei requisiti di legge relativamente alla capacità tecnica e finanziaria della società e presenta una prima relazione tecnica sulle attività di miscelazione, comprensiva dell'individuazione in planimetria delle aree in cui si effettua la miscelazione;

- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 336528 del 07.09.2016, con cui la Ditta trasmette copia completa della fideiussione versata e la formale accettazione da parte della Provincia di Padova delle garanzie finanziarie prestate a copertura dell'attività autorizzata;
- VISTA la nota prot. reg. n. 361598 del 26.09.2016, con cui la Regione, valutata la sopra richiamata documentazione, comunica il nulla osta all'inizio dei conferimenti dei rifiuti in impianto;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 373480 del 03.10.2016 con cui la Ditta integra e modifica la relazione tecnica sulle attività di miscelazione;
- VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 373558 del 03.10.2016 e n. 424533 del 02.11.2016, con cui la Ditta comunica la nomina rispettivamente del responsabile tecnico e del responsabile del piano di monitoraggio e controllo dell'installazione;
- VISTA la nota prot. reg. n. 422562 del 31.10.2016, con cui la Regione formula alcune osservazioni alla relazione tecnica sulle attività di miscelazione presentata dalla Ditta, richiedendo opportuni chiarimenti/integrazioni e/o eventuali controdeduzioni alle osservazioni ivi formulate;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 471829 del 02.12.2016, successivamente modificata con nota acquisita al prot. reg. n. 480568 del 07.12.2016, con cui la Ditta fornisce una versione integrata e modificata della relazione tecnica sull'attività di miscelazione, individua in apposite tabelle i gruppi di miscelazione e i relativi destini, individua in planimetria le aree dell'installazione in cui si effettua la miscelazione e formula le proprie controdeduzioni, in risposta alle sopra citate osservazioni della Regione;
- VISTA la nota prot. reg. n. 32591 del 26.01.2017, con cui la Regione richiede alla Ditta di individuare la potenzialità di ogni linea di trattamento dell'installazione, con esplicito riferimento all'accorpamento e alla miscelazione, in conformità a quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 60589 del 14.02.2017, con cui la Ditta provvede ad individuare la potenzialità di trattamento di ogni linea di trattamento dell'installazione;
- VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 107726 del 16.03.2017, con cui la Ditta apporta alcune correzioni ed integrazioni alle precedenti comunicazioni con riferimento ai destini delle miscele di solventi e alle potenzialità di trattamento;
- CONSIDERATO che l'operazione di movimentazione dei rifiuti con benna a ragno effettuata presso l'installazione, implica una contestuale ottimizzazione dei volumi, che non è configurabile come operazione di riduzione volumetrica, dal momento che il mezzo meccanico utilizzato è sprovvisto di attrezzature specifiche per la riduzione volumetrica, e, inoltre, la movimentazione, ancorché associata ad una riduzione degli spazi, non comporta in alcun modo l'alterazione delle caratteristiche del rifiuto;
- CONSIDERATO che le intervenute modifiche normative all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 comportano, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, la necessità di adeguare le prescrizioni inerenti le operazioni di miscelazione di cui ai punti 28 u) e v) del decreto n. 59/2010;
- CONSIDERATO che la sentenza n. 75/2017 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aveva introdotto il comma 3-bis all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui le miscelazioni non in deroga al comma 1 del medesimo articolo non erano sottoposte ad autorizzazione e a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge;
- CONSIDERATO che alla miscela in uscita, ai sensi dell'art. 184, c. 5-ter del d.lgs. n. 152/2006, non può che essere attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti costituenti la miscela, al fine di garantire la trasmissione delle informazioni inerenti le sostanze pericolose possedute in origine dai rifiuti, fatti salvi i casi di assorbimento delle

caratteristiche di pericolo meno impattanti da parte di quelle più impattanti specificamente previsti dall'Allegato I del d.lgs. n. 152/2006; tale prassi, tuttavia, non esime il produttore del rifiuto dagli accertamenti analitici necessari per caratterizzare il medesimo al fine di garantirne il corretto trattamento all'impianto di destino;

- RITENUTO di non includere tra i destini cui sono avviate le miscele i passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, che non siano connessi a operazioni di recupero o smaltimento definitivi, in quanto, ai sensi dei medesimi Allegati, le operazioni D13 e R12 devono avvenire a monte delle operazioni, rispettivamente, D1-D12 e R1-R11;
- CONSIDERATO che, in linea generale, l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già subito operazioni di miscelazione presso impianti terzi, non è ammissibile per le medesime ragioni espresse al punto precedente e perché non garantisce la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- CONSIDERATO che il titolo II alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 fornisce indicazioni specifiche sulla gestione degli imballaggi, e, in particolare, l'art. 219 sancisce i criteri informativi e l'art. 226 vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio;
- CONSIDERATO che il regolamento (CE) n. 850/2004, art. 7, sancisce la necessità di evitare la contaminazione dei rifiuti da parte delle sostanze indicate all'allegato IV del medesimo regolamento, individuando le modalità di smaltimento e recupero dei rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o ne sono contaminati;
- CONSIDERATO che, in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti stabilita all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, va prioritariamente perseguito l'avvio a recupero dei rifiuti, in particolare per le miscele costituite da frazioni merceologiche omogenee, limitando lo smaltimento ai casi in cui non possano essere garantite le specifiche caratteristiche di qualità richieste nei processi di recupero;
- CONSIDERATO che, per non inficiare il recupero delle miscele costituite da frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti misti, o compositi, o non univocamente riconducibili alle tipologie merceologiche dei rispettivi gruppi di miscelazione, possono essere inclusi nei medesimi gruppi, nell'ambito della filiera del recupero, solo se costituiti da frazioni affini a quelle del gruppo di miscelazione, o se esplicitamente previsti dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- CONSIDERATO che non sono ammissibili i destini di termovalorizzazione (R1) e incenerimento (D10) per le miscele costituite da rifiuti dei metalli e del vetro, nonché da bombolette e contenitori in pressione, in quanto incompatibili con la combustione;
- CONSIDERATO che non è ammissibile il destino a trattamento fisico-chimico (D9) per le miscele costituite da rifiuti della plastica, in quanto tali trattamenti non sono efficaci sui materiali organici;
- CONSIDERATO che i rifiuti contenenti amianto non possono essere sottoposti a operazioni di miscelazione, in quanto l'installazione non è attrezzata per svolgere dette attività in condizioni di sicurezza tali da evitare qualsiasi diffusione di fibre libere;
- RITENUTO di stralciare i CER 191201 *carta e cartone* e 200101 *carta e cartone* dal gruppo di miscelazione dei rifiuti a prevalente componente legnosa, in quanto è stato individuato un apposito e distinto gruppo di miscelazione per carta e cartone;
- RITENUTO di limitare la miscelazione dei rifiuti classificati con CER 190401 "rifiuti vetrificati" alle sole miscele destinate alla discarica, in quanto la vetrificazione si configura – anche ai sensi delle BAT di settore - come un trattamento di inertizzazione finalizzato alla immobilizzazione dei contaminanti prima dello smaltimento definitivo;

|             |   |
|-------------|---|
| CONSIDERATO | che le miscele costituite da rifiuti prevalentemente composti da materiale inorganico, di natura minerale, possono essere destinate a termovalorizzazione (R1) o incenerimento (D10), solo nei casi in cui gli stessi rifiuti presentino contaminanti di tipo organico; e, per contro, possono essere destinate a trattamento fisico-chimico (D9) solo nei casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il buon esito del trattamento medesimo;  |
| RITENUTO    | di non includere nel gruppo di miscelazione dei rifiuti prevalentemente composti da materiale inorganico, di natura minerale, i CER 190904 <i>carbone attivo esaurito</i> , 200304 <i>fanghi delle fosse settiche</i> , 190805 <i>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i> , a causa della loro natura prevalentemente organica; per quanto concerne il CER 190805 si sottolinea che le componenti di vaglio e dissabbiamento dove si concentrano i materiali minerali sono individuate con CER specifici;   |
| RICHIAMATO  | l'art. 216- <i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006, che stabilisce che la gestione degli oli usati deve essere realizzata, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi tra loro, vieta la miscelazione tra oli usati e altri tipi di rifiuti o di sostanze e individua come prioritaria la rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti, come sussidiaria la combustione, come residuale lo smaltimento;  |
| RITENUTO    | pertanto, di vietare le miscele di oli usati con altri tipi di rifiuti e di stabilire che le miscele di oli usati devono essere effettuate, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT "Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati", di cui al DM del 29.01.2007;   |
| CONSIDERATO | che non è ammissibile il destino a rigenerazione (R9) per il gruppo di miscelazione costituito da oli combustibili, prevalentemente costituito da carburanti, e per i gruppi di miscelazione costituiti da rifiuti liquidi pericolosi generici e acidi, in quanto la rigenerazione è volta al recupero degli oli minerali aventi specifiche caratteristiche qualitative e inclusi in un proprio gruppo di miscelazione;   |
| RITENUTO    | di non includere nel gruppo di miscelazione degli oli, i CER 010307* <i>altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</i> e 010407* <i>rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i> in quanto non autorizzati alle operazioni R12/D13 dell'AIA di cui al DSRA n. 59/2010 e ss.mm.ii., il CER 080417* <i>olio di resina</i> in quanto olio vegetale, il CER 130501* <i>rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua</i> in quanto rifiuto solido, il CER 120112* <i>cere e grassi esauriti</i> in quanto non assimilabile agli oli minerali; |
| RITENUTO    | di includere il CER 010505* <i>fanghi da perforazione e rifiuti contenenti petrolio</i> nel gruppo degli oli combustibili, anziché nel gruppo degli oli, in ragione della presenza di petrolio;   |
| RITENUTO    | di limitare l'inclusione di oli e carburanti nei gruppi di miscelazione costituiti da rifiuti liquidi generici, alla sola filiera dello smaltimento o del recupero energetico, in quanto, se destinati al recupero di materia, devono essere inclusi nei gruppi di miscelazione appositamente individuati per gli oli e gli oli combustibili;   |
| RITENUTO    | di non includere nei gruppi di miscelazione dei rifiuti liquidi generici (pericolosi e non) i rifiuti codificati con CER 180108*, 180109, 180207*, 180208, 200131*, 200132, in quanto trattasi di medicinali citotossici e citostatici o medicinali scaduti o inutilizzabili, per i quali il DPR n. 254/2013, art. 14, prevede l'incenerimento, mentre tale destino non è contemplato per i gruppi di miscelazione dei rifiuti liquidi generici (pericolosi e non);   |
| CONSIDERATO | che non è opportuno prevedere una distinzione basata sullo stato fisico dei rifiuti per i gruppi di rifiuti a merceologia mista destinati alla combustione e per i gruppi di rifiuti a merceologia mista solido-fangosi destinati prevalentemente ad impianti di trattamento, in quanto in taluni casi non è possibile identificare uno stato fisico univoco per determinati  |

CER e, inoltre, si riscontrano alcuni evidenti refusi nell'indicazione dello stato fisico nella documentazione fornita dalla Ditta e richiamata in premessa; resta fermo, in ogni caso che spetta al tecnico responsabile garantire che la miscelazione venga effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili;

RITENUTO di non includere nel gruppo di rifiuti pericolosi a merceologia mista per la combustione, i rifiuti codificati con CER 170409\* *rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose*, in quanto incompatibili con il destino previsto per detta miscela;

CONSIDERATO che non è ammissibile il destino a trattamento fisico-chimico (D9) per le miscele costituite da bombolette e contenitori a pressione, in quanto inadatto alle caratteristiche di tali rifiuti;

CONSIDERATO che per i gruppi di rifiuti a merceologia mista destinati prevalentemente ad impianti di trattamento, è necessario individuare dei sotto-gruppi di miscelazione che distinguano, come minimo, i rifiuti che danno origine a miscele destinate al trattamento biologico (D8) o riciclaggio/recupero delle sostanze organiche (R3), dai rifiuti che danno origine a miscele destinate al trattamento fisico-chimico (D9) o riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5);

CONSIDERATO che, in relazione alla necessità di stabilire le potenzialità di trattamento per ogni linea di trattamento, va altresì specificato che il quantitativo massimo di stoccaggio di cui al punto 15 del DSRA n. 59/2010 è da intendersi come quantità massima di rifiuti presenti in installazione, ivi compresi i rifiuti prodotti dalle lavorazioni interne, indipendentemente dalla causale con cui i rifiuti sono registrati ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di precisare che, contrariamente a quanto riportato in alcuni passaggi della relazione tecnica sull'attività di miscelazione, non sono autorizzate presso l'installazione operazioni di selezione e cernita sui rifiuti;

RITENUTO di precisare che, il conferimento in discarica senza accertamento analitico per i rifiuti di cui alla tabella 1 del DM 27.09.2010, è ammesso solo per tipologie di rifiuti provenienti da un unico processo produttivo;

RITENUTO conseguentemente a tutto quanto sopra, di stabilire le potenzialità di trattamento per ogni linea di trattamento, di specificare che il quantitativo massimo di stoccaggio si riferisce alla quantità massima di rifiuti presenti in installazione, di modificare le tabelle proposte dalla Ditta relativamente ai gruppi di miscelazione e relativi destini, con le citate note acquisite al prot. reg. n. 471829 del 02.12.2016, prot. reg. n. 480568 del 07.12.2016 e prot. reg. n. 107726 del 16.03.2017, di individuare le aree in cui si effettua la miscelazione come da planimetria presentata dalla Ditta da ultimo con nota acquisita al prot. reg. n. 471829 del 02.12.2016 e di stabilire altresì le prescrizioni di seguito individuate;

#### DECRETA

1. di stabilire che le potenzialità di trattamento per ogni linea di trattamento sono così individuate:

| Operazione | Linea di trattamento       | Quantitativo giornaliero (Mg/giorno) | Quantitativo annuo (Mg/anno) |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| D14/R12    | Accorpamento               | 500                                  | 150.000                      |
| D13/R12    | Miscelazione               | 350                                  | 105.000                      |
| D9         | Trattamento chimico-fisico | 120                                  | 36.000                       |

2. di precisare che il quantitativo massimo di stoccaggio di cui al punto 15 del DSRA n. 59/2010, pari a 1.000 tonnellate, è da intendersi come la quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in

installazione, ivi compresi i rifiuti prodotti dalle lavorazioni interne, indipendentemente dalla causale con cui i rifiuti sono registrati ai sensi degli Allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

3. di precisare che l'ottimizzazione dei volumi dei rifiuti, insita nell'operazione di movimentazione con benna a ragno, non si configura come operazione di riduzione volumetrica;
4. di sostituire, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, le prescrizioni di cui al punto 28, sottopunti u) e v), del decreto n. 59/2010 e ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:
  - 4.1. le operazioni di miscelazione devono avvenire nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
    - 4.1.1. ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
    - 4.1.2. le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
    - 4.1.3. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
    - 4.1.4. dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
    - 4.1.5. ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come “produttore dei rifiuti” e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
    - 4.1.6. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza del Gestore;
    - 4.1.7. non è ammissibile – ai sensi dell'art. 181, c. 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale;
    - 4.1.8. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell'art. 6, c. 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;

- 4.1.9. la codifica “CER” delle miscele deve essere individuata nel capitolo 19;
- 4.1.10. non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già subito operazioni di miscelazione presso impianti terzi; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 4.1.11. la miscelazione dei rifiuti da imballaggio va effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, perseguendo prioritariamente il riciclaggio e il recupero; è in ogni caso vietato, ai sensi dell’art. 226, c.1, del d.lgs. n. 152/2006, lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio;
- 4.1.12. non è ammissibile l’operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 o che le contengono o ne sono contaminati per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti;
- 4.2. le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - 4.2.1. le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
  - 4.2.2. la codifica “CER” delle miscele in deroga, deve essere individuata dal capitolo 19 – ad eccezione degli oli – con caratteristiche di rifiuto “pericoloso”; nel caso degli oli, nelle more dell’emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati come previsto dall’art. 216-bis, comma 7 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., può essere attribuito il codice prevalente.
  - 4.2.3. alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell’art. 184, c. 5-ter, non può che essere attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso e dichiarate dai singoli produttori; sono fatti salvi i casi specificamente previsti dall’Allegato I del d.lgs. n. 152/2006, in cui determinate caratteristiche di pericolo meno impattanti non si applicano, qualora il rifiuto sia classificato con caratteristiche di pericolo più impattanti, che ne ricomprendono gli effetti;
5. di prescrivere che le operazioni di miscelazione effettuate presso l’installazione siano svolte sulla base dei gruppi di miscelazione e relativi destini individuati all’**Allegato A** del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
6. di prescrivere che le operazioni di miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, effettuate presso l’installazione, siano svolte esclusivamente nei seguenti casi:
  - 6.1. tra rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità all’interno di ciascun gruppo di miscelazione di rifiuti pericolosi, come individuati all’**Allegato A** al presente provvedimento;
  - 6.2. tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi appartenenti ai seguenti gruppi, individuati in **Allegato A** al presente provvedimento, posto che il rifiuto esitante delle operazioni di miscelazione in deroga assume il destino del pertinente gruppo di rifiuti pericolosi:
    - 6.2.1. i rifiuti di cui al gruppo metalli ferrosi (FER) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo metalli ferrosi pericolosi (FER P\*);
    - 6.2.2. i rifiuti di cui al gruppo metalli non ferrosi (NOFER) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo metalli non ferrosi pericolosi (NOFER P\*);

- 6.2.3. i rifiuti di cui al gruppo liquidi (LIQ NP) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo liquidi pericolosi (LIQ P\*);
  - 6.2.4. i rifiuti di cui al gruppo a merceologia mista destinati a combustione (COM NP) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo a merceologia mista pericolosi destinati a combustione (COM P\*);
  - 6.2.5. i rifiuti di cui al gruppo a merceologia mista destinati prevalentemente ad impianti di trattamento (MISTI) sono miscelabili con i rifiuti del gruppo a merceologia mista pericolosi destinati prevalentemente ad impianti di trattamento (MISTI P\*);
7. di stabilire che, in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006, il destino dei gruppi di miscelazione costituiti da frazioni merceologiche omogenee debba essere individuato nel recupero, limitando lo smaltimento ai casi in cui non possano essere garantite le specifiche caratteristiche di qualità richieste dai processi di recupero;
  8. di ammettere l'inclusione nella filiera del recupero di rifiuti misti o composti o non univocamente riconducibili alle tipologie merceologiche dei rispettivi gruppi di miscelazione di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, solo se costituiti da frazioni affini a quelle del gruppo di miscelazione, o se esplicitamente previsti dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali che regolamentano la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  9. di limitare il conferimento a incenerimento (D10) o termovalorizzazione (R1) delle miscele del gruppo "MIN" di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, ai soli casi di contaminazione organica;
  10. di limitare il conferimento a trattamento fisico-chimico (D9) delle miscele del gruppo "MIN" di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento, ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
  11. di vietare la miscelazione di rifiuti contenenti amianto; in particolare i rifiuti classificati con il CER 150111\* "imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti" possono essere sottoposti a miscelazione solo nel caso sia esclusa la presenza di amianto;
  12. di limitare la miscelazione dei rifiuti classificati con CER 190401 "rifiuti vetrificati" alle sole miscele destinate alla discarica; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza del Gestore;
  13. di prescrivere, ai sensi del comma 2 dell'art. 216-bis, del d.lgs. n. 152/2006, il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze;
  14. di stabilire che le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT "Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati", di cui al DM del 29.01.2007;
  15. di limitare l'inclusione di oli a carburanti nei gruppi di miscelazione costituiti da rifiuti liquidi generici, alla sola filiera dello smaltimento o del recupero energetico;
  16. di prescrivere che per i gruppi di rifiuti a merceologia mista destinati prevalentemente ad impianti di trattamento, "MISTI NP" e "MISTI P\*", vengano individuati dei sotto-gruppi di miscelazione che distinguano i rifiuti che danno origine a miscele destinate al trattamento biologico (D8) o riciclaggio/recupero delle sostanze organiche (R3), dai rifiuti che danno origine a miscele destinate al trattamento fisico-chimico (D9) o riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5); tali sottogruppi devono essere comunicati alla Regione del Veneto entro **60 giorni** dalla notifica del presente provvedimento;
  17. di prescrivere che le attività di miscelazione siano effettuate nelle aree individuate nella planimetria presentata dalla Ditta con nota acquisita al prot. reg. n. 471829 del 02.12.2016; tale planimetria ha validità esclusivamente con riferimento all'individuazione delle aree di miscelazione, mentre per ogni altro aspetto mantiene validità la planimetria impianto Granifix S.r.l. – Rev. 5 del 23 maggio 2012 (prot. reg. n. 250530



del 30.05.2012) adottata con decreto n. 69/2012, che modifica ed integra l'AIA rilasciata con decreto n. 59/2010;

18. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova, ad ARPAV – DAP Padova e all'Osservatorio Rifiuti di ARPAV;
19. di prescrivere alla Ditta di estendere la validità delle garanzie finanziarie in essere al presente provvedimento; le relative appendici di polizza devono essere trasmesse alla Provincia di Padova entro **45 giorni** dalla data di notifica del presente atto;
20. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato alla modifica dell'AIA di cui al DSRA n. 59/2010, avviato con nota prot. reg. n. 260726 del 31.05.2011, temporaneamente sospeso come conseguenza di procedimento di revoca e riattivato con decreto n. 26/2016;
21. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

*dott. Alessandro Benassi*

**FIRMATO**